



COMUNE DI BARLETTA
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE E AL MERITO CIVILE
CITTA' DELLA DISFIDA

SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

Prot. n° 44841 del 24/06/2020

**Oggetto: VENDITA STAGIONALE DI FRUTTA, ANGURIE E MELONI SU AREE PUBBLICHE.
ORDINANZA 2020.**

IL SINDACO

Visti

- il D. Lgs. n. 114/98;
- la L.R. 16 aprile 2015, n. 24;
- L'attuazione del programma di attività del distretto urbano del commercio: approvazione del documento di revisione e aggiornamento del documento strategico del commercio approvato con D.C.C. n.39 del 20/07/2016 e D.C.C. n.53 del 25/10/2016;
- il DPCM emanato dal Presidente del Consiglio il 17 maggio 2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. di Reg. 255 del 10 giugno 2020 riguardante le nuove misure o l'aggiornamento e integrazione di misure di prevenzione e contenimento di alcune attività tra cui il commercio al dettaglio su aree pubbliche, già esercitate nel territorio regionale, per il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale da osservare e far osservare in materia di contrasto al diffondersi del contagio Covid-19;
- l'art.50 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'art. 20 del C.d.S.;
- il parere espresso dall'U.T.T.- Settore Servizi di Vigilanza - con nota del 22/06/2020, per il temporaneo utilizzo delle postazioni per la vendita stagionale di angurie e meloni;

Considerato

- che la vendita di frutta, angurie e meloni si identifica come "vendita stagionale" per il solo periodo estivo, fino al 20/09/2020, e comunque per un periodo non superiore a 90 gg.;
- che tale vendita si configura come tradizione consolidata della Città;

Preso atto

- che l'attuazione del programma di attività del distretto urbano del commercio: approvazione del documento di revisione e aggiornamento del documento strategico del commercio approvato con D.C.C. n.39 del 20/07/2016 e D.C.C. n.53 del 25/10/2016, ha individuato i posteggi fuori mercato per la vendita di frutta, meloni e angurie nei seguenti sette siti:
 - 1)Slargo Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica (Bus);
 - 2)Via Traetta, area parcheggio esterno (lato destro direz.Ospedale);
 - 3)Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato settimanale);
 - 4)Via Traversa dei Pini (parcheggio di fronte scuola 7° circolo);
 - 5)Via Barberini angolo Via delle belle Arti;
 - 6)Piazza 13 febbraio 1503 - dal civ.8 al civ. 10;
 - 7)Slargo delle Querce (chiesa San Giovanni) verso via Barberini;
- che con nota prot. 42558 del 16/06/2020 è stato chiesto all'Ufficio Tecnico del Traffico - Settore Servizi di Vigilanza parere in merito alle aree pubbliche da destinare a vendita stagionale di frutta, angurie e meloni a conferma della possibilità di destinarle nuovamente a tal fine per l'anno 2020;
- che il Settore Servizi di Vigilanza - Ufficio Tecnico del Traffico, nella nota del 22/06/2020, ha espresso il proprio parere come segue:

“Per la postazione individuata al punto n.1) (Slargo Via della Repubblica nn.15-16, ang. Via R. Margherita), verificato che trattasi di tratto stradale soggetto a “Interventi di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotonde e piste ciclabili” per i quali, con Ordinanza Dirigenziale n. 41113 del 12/06/2020, sono stati disposti obblighi e divieti per il rifacimento del manto bitumoso, attualmente in corso. Si precisa che a termine di tali lavori è prevista la posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale ed opere sovrastrutturali sulla sede stradale. E’ prevista, altresì, la posa in opera di arredo urbano (verde pubblico. Per quanto sopra, pertanto, si esprime Parere Negativo alla allocazione di postazione, per gli scopi richiesti, per esigenze di sicurezza della circolazione, ma anche per eliminare qualsiasi pregiudizio di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Per la postazione individuata al punto 5) (via Barberini angolo Via della Belle Arti), si esprime parere favorevole così come di seguito indicato: verificato lo stato dei luoghi si conviene che la allocazione della postazione sia effettuata nello spazio tra il palo della pubblica illuminazione ed il palo della segnaletica stradale di attraversamento pedonale e pertanto, quale prescrizione, visti gli accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali esistenti, la postazione deve stare entro i limiti sopra citati. Si prescrive, altresì che ai sensi dell’art.20, comma 3, del vigente Codice della Strada su tale marciapiede deve essere lasciata una zona libera, larga non meno di mt. 2,00, per la circolazione pedonale. Tale allocazione ricade, nello specifico, su via Barberini, lato dx secondo il senso di marcia verso via dei Pini, dopo l’intersezione di via Delle Belle Arti.

PARERE FAVOREVOLE per i siti nn. 2)-3)-4)-6)- e 7). In quanto da sopralluogo si è accertato che non vi sono motivi ostativi a far utilizzare le aree e superfici richieste.”

O R D I N A

per le motivazioni suindicate e che qui si intendono integralmente riportate, che la vendita stagionale di frutta, angurie e meloni, anche con automezzi, avvenga nei sopraelencati siti:

1. (Slargo Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica (Bus)- sito posteggio non utilizzabile per il su citato parere dell’U.T.T. del 22/06/2020);
2. Via Traetta, area di parcheggio esterno, (lato dx dir. Ospedale);
3. Via Achille Bruni (nei pressi dell’adiacente mercato settimanale);
4. Via Traversa dei Pini-area (parcheggio di fronte scuola 7° circolo);
5. Via Barberini angolo Via delle Belle Arti- (vedere prescrizione su citata);
6. Piazza 13 febbraio 1503 -lato parcheggio- di fronte civ. 8/10;
7. Slargo di Via delle Querce (Chiesa di S. Giovanni Apostolo) verso via Barberini;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni da parte degli operatori commerciali autorizzati:

- l’attività sia esercitata dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
- la merce posta in vendita sia adeguatamente sollevata da terra;
- i posteggi non superino la dimensione massima di mq. 30 (trenta) cadauno;

Precisa, altresì, che:

- **per il sito n.1- slargo di Via della Repubblica fronte civico 15/16**, per esigenze di sicurezza della circolazione e per eliminare qualsiasi pregiudizio di pericolo per la privata e pubblica incolumità è stato espresso parere negativo da Settore Servizi di Vigilanza-ufficio Tecnico del Traffico.
- **per il sito n.5- Via Barberini angolo Via delle Belle Arti**, la allocazione della postazione sia effettuata nello spazio tra il palo della pubblica illuminazione ed il palo della segnaletica stradale di attraversamento pedonale e pertanto, quale prescrizione, visti gli accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali esistenti, la postazione deve stare entro i limiti sopra citati. Si prescrive, altresì che ai sensi dell’art.20, comma 3, del vigente Codice della Strada su tale marciapiede deve essere lasciata una zona libera, larga non meno di mt. 2,00, per la circolazione pedonale. Tale allocazione ricade, nello specifico, su via Barberini, lato dx secondo il senso di marcia verso via dei Pini, dopo l’intersezione di via Delle Belle Arti.

E’ fatto inoltre obbligo ai soggetti autorizzati alla vendita di cui alla presente Ordinanza, di:

- osservare tutte le misure per la prevenzione del contagio covid-19 e il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, in conformità al DPCM emanato dal Presidente del Consiglio il 17/05/2020 e alla Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. di Reg. 255 del 10/06/2020.
- garantire gli standard di sicurezza, massima pulizia e perfetto stato igienico-sanitario dell'area dei posteggi e di tutto lo spazio circostante;
- dovranno essere recuperati e smaltiti ogni tipo di rifiuto rinveniente dalla propria attività;
- rispettare le prescrizioni di cui all'art. 20 del vigente C.d.S.;

E' vietata l'occupazione di ulteriori spazi finalizzata alla collocazione di tavolini, sedie, attrezzature simili nonché automezzi per lo stivaggio e/o esposizione di ulteriori angurie e meloni e/o altri prodotti ortofrutticoli.

La presente ordinanza è valida fino al 20/09/2020 ed è revocabile, ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione, per motivi di sicurezza e pubblico interesse.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'Organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

I trasgressori delle norme anti covid-19, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati a termine dell'art.2, comma1, del D.L. n. 33/2020 e dall'art.4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Manda la presente Ordinanza, per il dovuto controllo, a:

- Comando di Polizia Municipale
- Comando Carabinieri
- Comando Commissariato di P.S.
- Comando della G.d.F..

Manda la presente Ordinanza ai Responsabili delle Associazioni di Categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

Manda a presente Ordinanza, altresì, agli Uffici Comunali: Traffico, Ambiente, all'Albo Pretorio on line, ed alla *Bar.s.a. spa* per quanto di loro competenza.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La presente viene pubblicata nell'Albo Pretorio per 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Dott. **Cosimo Damiano Cannito**

